

CAUSA DEL LAVORO

sentite da bollo o digitali



RIGOTTI  
Sentenza n. 471/2013 pubbl. il 21/11/2013  
RG n. 1090/2013

Sent. N. \_\_\_\_\_

RCL N. \_\_\_\_\_

Cron. N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, all'udienza del giorno 21 novembre 2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 29 aprile 2013

da

██████████ (C.F. KNBFDY74L11Z335V), con il patrocinio dell'avv. RIGOTTI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TERESA 5 VERONA presso il difensore avv. RIGOTTI BEATRICE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LAULETTA MARCELLA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 19 37121 VERONA presso il difensore avv. LAULETTA MARCELLA

COMUNE DI VERONA (C.F. 00215150236), contumace

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1.- Nella presente sentenza questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di dar conto dello svolgimento del processo, in forza della nuova formulazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come "novellati" dalla legge 18.6.2009 n. 69.



La parte ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e 702 bis c.p.c. lamentando la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Verona e dall'Inps, quest'ultimo in qualità di ente deputato per legge alla erogazione della prestazione. La causa viene trattata con il rito ordinario del lavoro poiché la domanda è diretta comunque ad ottenere una prestazione assistenziale ed il rito del lavoro deve ritenersi prevalente ai sensi dell'art. 40 comma 4 c.p.c.

2.- I fatti sono pacifici.

Il ricorrente [redacted], titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è sposato con 4 bambini. Essendo in possesso dei requisiti reddituali, in data 30.10.2012 presentava domanda di concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori ex art. 65 della legge 23.12.1998 n. 448 per l'annualità 2012, domanda che il Comune di Verona non accoglieva "per mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria". Il ricorrente lamentava che tale diniego costituiva una forma di discriminazione ai sensi dell'art. 43 del T.U. sull'immigrazione di cui al D.Leg.vo n. 286 del 1998 e dell'art. 3 del D.Leg.vo n. 215 del 2003 di attuazione della Direttiva 2004/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3.- L'art. 65 della legge n. 448 del 1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con 3 o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato importo. Detta prestazione è stata estesa dall'art. 80 della legge n. 388 del 2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario.

La limitazione dei soggetti destinatari della prestazione, contenuta nell'art. 65 della legge n. 448 del 1998, deve ritenersi superata per effetto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri non comunitari.

Infatti, come è stato esattamente osservato, l'art. 11 commi 1 e 4 della direttiva 2003/109/CE relativa allo "status" dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento



in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole “prestazioni essenziali”.

La direttiva europea sopra citata è stata recepita ed attuata nel nostro ordinamento dal D.Leg.vo n. 3 del 2007, il quale ha modificato il testo dell’art. 9 del D.Leg.vo n. 286 del 1998 prevedendo che il titolare di permesso per “lungo soggiornanti” purchè effettivamente residente sul territorio nazionale, “può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale” salvo che “sia diversamente disposto”.

Non risulta che il legislatore, pur abilitato dalla predetta direttiva, sia in fase di recepimento della direttiva sia successivamente, abbia introdotto deroghe dirette a limitare la concessione delle prestazioni assistenziali per i lungo soggiornanti. Non è ipotizzabile infatti che il legislatore nazionale, nel fissare un principio di parità di trattamento di portata generale, abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparità di trattamento che erano previste nella legislazione previgente.

La disciplina sopravvenuta, contenuta nell’art. 13 legge 97/13 (c.d. “Legge Comunitaria”) anche qualora non fosse ritenuta retroattiva, non influisce sulla valutazione della legittimità della condotta delle parti convenute, poiché la norma in questione è stata emanata proprio allo scopo di adempiere, sia pure tardivamente, alla corretta attuazione della direttiva europea 2003/109/CE sopra citata.

Non è in contestazione né la natura di prestazione sociale dell’assegno oggetto di causa né il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di legge (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno 3 figli minori).

4.- Deve essere pertanto ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di Verona in quanto ha comportato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine della persona richiedente.

5.- L’INPS è soggetto legittimato passivo non solo in ordine alla richiesta diretta ad ottenere l’erogazione della prestazione ma anche in relazione alla richiesta di tutela ex art. 44 del D.Leg.vo n. 286 del 1998, in quanto partecipa della lamentata condotta discriminatoria.

Non vi è dubbio infatti che la concessione dell’assegno in parola spetta di norma al Comune, mentre l’Ente previdenziale opera unicamente quale soggetto pagatore ed in veste pertanto di “adiectus solutionis causa”.

E’ verosimile tuttavia che il diniego assunto dal Comune convenuto, alla stessa stregua di altri Comuni, sia stato determinato proprio sulla



base delle indicazioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'istituto di previdenza.

Nella circolare n. 62/2004 (doc. 16 fascicolo di parte ricorrente) l'Istituto ha escluso che l'assegno in questione possa essere erogato a soggetti diversi dai cittadini italiani o comunitari e nella circolare n. 9/2010 (doc. 14 stesso fascicolo) si ammette la concessione del beneficio ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La funzione di tali circolari è verosimilmente quella di fornire un orientamento interpretativo diretto ad uniformare la condotta degli enti locali competenti per la concessione dell'assegno.

L'Inps ha evidenziato come nel recente messaggio n. 7990/13 dd. 15 maggio 2013, ha affermato che "resta esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame" per cui " l'Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune", qualora quest'ultimo decida che i lungo soggiornanti abbiano diritto alla prestazione sociale. Tale nuovo atteggiamento dell'Inps rispetto alla questione oggetto di causa è però successivo all'esaurimento del procedimento amministrativo che ha condotto al rigetto della domanda proposta dal ricorrente. Pertanto non può incidere sulla valutazione della condotta discriminatoria dell'Istituto manifestata con le precedenti istruzioni amministrative.

La natura discriminatoria del diniego della concessione dell'assegno in esame deve essere pertanto dichiarata nei confronti di entrambe le parti convenute.

6.- Non vi sono ragioni perché si proceda sia all'adozione di misure dirette a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria sia alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art 28 della legge n. 150 del 2011.

7.- Il ricorrente non ha dato prova di aver subito dei danni, vuoi patrimoniali vuoi non patrimoniali per effetto del mancato riconoscimento della prestazione e quindi deve essere disattesa la sua richiesta di tutela risarcitoria.

8.- Per le medesime considerazioni di cui sopra, le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro a rifondere le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti e nella contumacia del Comune di Verona così statuisce:



dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Verona e dall'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nei confronti del ricorrente [REDACTED] consistente nel diniego di concessione e di erogazione, per l'anno 2012, della prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori" di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 1998; condanna i convenuti, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare la prestazione sociale anzidetta per l'anno 2012 con la decorrenza di legge, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo; rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente; condanna il Comune di Verona e l'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere, in solido tra loro, a [REDACTED] le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre a IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv. Beatrice Rigotti ed Enrico Varali, antistatari.

Così deciso in Verona, il 21 novembre 2013

Il Giudice  
dott. Michele Maria Benini



TRIBUNALE C.F. VERONA

Dist. di n. 300ATE

C. n. 100

Espresso

del

giorno

del

me

del

anno

Verona, il 1.1.DIC.2013

*ES*

*R. G. 100*

